

INPS

DETERMINAZIONE n. 155 del 5 DIC 2018

**OGGETTO:** Ricorso al T.A.R. Lazio notificato all' INPS in data 19 novembre 2018 proposto dalla dott.ssa [REDACTED] per l'annullamento della determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 2018, della determinazione n. 33 del 5 aprile 2018, della determinazione n. 116 del 19 settembre 2018, nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.

Ricorso al T.A.R. Lazio notificato in data 04 dicembre 2018 e proposto dall'avv. [REDACTED] per l'annullamento della determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 2018, della determinazione n. 33 del 5 aprile 2018 e della determinazione n. 109 del 09 agosto 2018, nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale. Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS al Prof. Avv. Aristide Police del foro di Roma.

#### IL PRESIDENTE

**Visto** il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo

modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** il ricorso promosso dinanzi al T.A.R. Lazio notificato in data 19 novembre 2018, con il quale la dr.ssa [REDACTED], già [REDACTED], ha convenuto in giudizio l'Amministrazione nonché il dott. [REDACTED], per chiedere l'annullamento – previa adozione delle necessarie misure cautelari - della determinazione n. 26 del 20 marzo 2018 "*Regolamento in materia di rotazione del personale di cui alla legge n. 190/2012,*" della determinazione n. 33 del 5 aprile 2018 "*Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e dell'Area medica*", della determinazione n. 116 del 19 settembre 2018 "*Conferimento dell'incarico di Coordinatore generale dell'Area professionale statistico-attuariale*" e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;

**Visto** il ricorso promosso dinanzi al T.A.R. Lazio notificato in data 04 dicembre 2018 con il quale l'Avv. [REDACTED] già [REDACTED] ha convenuto in giudizio l'Amministrazione, l'A.N.A.C. e gli Avv.ti Angelo Guadagnino, Lelio Maritato, Francesco Gramuglia e Paolo Aquilone, per chiedere l'annullamento – previa adozione delle necessarie misure cautelari - della determinazione n. 26 del 20 marzo 2018 "*Regolamento in materia di rotazione del personale di cui alla legge n. 190/2012,*" della determinazione n. 33 del 5 aprile 2018 "*Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e dell'Area medica*", della determinazione n. 109 del 09 agosto 2018 - "*Nomina della Commissione di cui al punto 9, lett. f) dei "Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e dell'Area medica"*" adottati con determinazione presidenziale n. 33 del 5 aprile 2018" e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;

**Ravvisata** la necessità di costituirsi in entrambi giudizi instaurati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dai suddetti professionisti, al fine di difendere la legittimità dell'operato dell'Amministrazione ai sensi delle vigenti norme del Codice del Processo Amministrativo (C.P.A.);



**Preso atto** del parere espresso dal Coordinamento Generale Legale con la nota prot. n. 23921 del 30 novembre 2018 in ordine all'opportunità di affidare l'incarico difensionale ad un legale del libero Foro in considerazione della posizione di potenziale conflitto di interessi cui potrebbero trovarsi i legali dell'Istituto parimenti destinatari – unitamente agli altri professionisti - delle disposizioni di cui alle determinazioni presidenziali n. 26/2018 e n. 33/2018 e 116/2018, oggetto dell'impugnativa proposta dalla dott.ssa Ferrara;

**Preso atto** del parere espresso dal Coordinamento Generale Legale con la nota prot. n. 24119 del 04 dicembre 2018 in ordine all'opportunità di affidare l'incarico difensionale ad un legale del libero Foro in considerazione della posizione di attuale conflitto di interessi cui si trovano i legali dell'Istituto direttamente o indirettamente interessati dalle disposizioni di cui alle determinazioni presidenziali n. 26/2018 e n. 33/2018 e 109/2018, oggetto dell'impugnativa proposta dall'Avv. Elisabetta Lanzetta;

**Visto** l'art. 2, punto 1, lett. b) del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'INPS – adottato con determinazione presidenziale n. 308 del 19 luglio 2011 – che individua, tra i presupposti per il conferimento degli incarichi, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni nonché l'art. 3 del medesimo Regolamento il quale stabilisce che l'impossibilità di utilizzazione dell'Avvocatura interna si intende accertata nelle ipotesi, come quella in trattazione, in cui vi sia l'esigenza di evitare situazioni di potenziale o attuale conflitto di interessi, e, comunque, per assicurare una completa indipendenza di giudizio da parte del soggetto che assume il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione;

**Preso atto** che l'elevato grado di complessità della materia sottesa al giudizio in oggetto richiede l'assistenza di un professionista dotato di alto livello di specializzazione nella materia in trattazione e che ciò comporta la riconducibilità delle cause anche all'ipotesi di cui al medesimo art. 2, punto 1, lett. b) del citato Regolamento relativa a *"esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materia ad elevato grado di complessità e specializzazione"*;

**Visto** l'art. 4 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che, per l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico, l'Istituto attinge alla *"Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio"*, istituita presso l'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 6 del citato Regolamento che prevede che la scelta dell'affidatario avvenga, *"tra una rosa di cinque professionisti iscritti all'Albo"*, *"osservando di norma il principio di rotazione tra gli iscritti stessi"*, sulla base di criteri che valorizzano tra l'altro le attitudini ed esperienze professionali risultanti dal *curriculum*, da valutarsi con riferimento all'incarico da conferirsi, anche in ragione della consequenzialità e complementarità o analogia con altri incarichi precedentemente svolti;

**Preso atto** della *"rosa"* proposta, composta da cinque professionisti individuati tra coloro che, iscritti presso l'apposita sezione dell'Albo fornitori dell'Istituto, hanno patrocinato l'Amministrazione in giudizi in materia di personale anche esperti della giurisdizione amministrativa;

**Ritenuto**, quindi, di individuare, nell'ambito della suddetta *"rosa"*, quale professionista cui affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Istituto nei giudizi in oggetto, il Prof. Avv. Aristide Police in considerazione della consistente esperienza e del profilo professionale rilevabile dal suo *curriculum* nonché degli incarichi allo stesso già attribuiti di rappresentare l'Amministrazione in analoghe controversie;

**Vista** la nota del 05/12/2018 con la quale, il Prof. Avv. Aristide Police in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del citato Regolamento, ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi con l'Ente per non avere giudizi in corso nei confronti dell'Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi, avuto anche riguardo all'associazione/società di professionisti di cui fa parte;

**Preso atto** che il professionista in parola, con nota del 05/12/2018 ha comunicato che il corrispettivo relativo all'incarico di rappresentanza e difesa dell'Istituto, per entrambi i giudizi innanzi al T.A.R. Lazio di cui all'oggetto può essere quantificato, in relazione all'attività che sarà svolta, nell'importo di €. 15.000,00 (quindicimila/00) oltre accessori di legge e spese generali al 15% di cui €. 9.000,00 (novemila/00) per il contenzioso dott.ssa Cinzia Ferrara/INPS e €. 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge e spese generali al 15%, per il contenzioso avv. Elisabetta Lanzetta/INPS, secondo le disposizioni di cui al D.M. 55 del 10 marzo 2014 *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense"*;

**Preso atto**, altresì, che il suddetto legale, con la medesima nota, ha chiesto la corresponsione di un acconto di €. 7.500,00 (settemilacinquecento/00), oltre accessori e spese generali al



15%, al termine delle fasi cautelari dei giudizi, così come prescritto dall'art. 9, comma 3, del Regolamento in esame (ai sensi del quale: " *la liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione del corrispettivo alla conclusione di specifiche fasi dell'attività oggetto dell'incarico e previo visto di congruità della parcella da parte del Coordinamento generale legale*");

**Rilevato** che lo stesso graverà sul capitolo di spesa 5U1210004 "Spese legali diverse" – Voce 02 del bilancio preventivo per il 2018, nel quale sussiste la necessaria capienza;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale;

#### **DETERMINA**

di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'INPS al Prof. Avv. Aristide Police, del Foro di Roma, conferendo allo stesso, con separata procura, gli occorrendi poteri ed eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Roma, alla Via di Villa Sacchetti, 11 - 00197 Roma, nei seguenti giudizi instaurati con:

- ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio, notificato all' INPS in data 19 novembre 2018 proposto dalla dott.ssa [REDACTED] per l'annullamento della determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 2018, della determinazione n. 33 del 5 aprile 2018, della determinazione n. 116 del 19 settembre 2018, nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;
- ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio con notificato in data 04 dicembre 2018 e proposto dall'Avv. [REDACTED] per l'annullamento della determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 2018, della determinazione n. 33 del 5 aprile 2018 e della determinazione n. 109 del 09 agosto 2018, nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale